Comune di Arcore
Provincia di Milano

COPIA

Cod. Comune - 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 8 FEBBRAIO 1999 - Cod. 5.11.17

OGGETTO: MODALITA' DI RISCOSSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 10/77 E COSTITUZIONE GARANZIE CAUZIONALI

* * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno di lunedi' 8 febbraio 1999, alle ore 18.30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, NAVA ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale, DELL'OLIO GIACOMO.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

01. NAVA ANTONIO	(Sindaco)
02. PEREGO FAUSTO	(Assessore)
03. FONTANA CLAUDIO	(Assessore)
04. BORILE FABIO	(Assessore)
05. BERGONZONI CARLO	(Assessore)
06. MANDELLI ROBERTO	(Assessore)
07. DEL CAMPO VALENTINA	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:
NESSUNO

Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI 7.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 E COSTITUZIONE DI GARANZIE CAUZIONALI

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 4 dicembre 1989 "Determinazione e modalità di riscossione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria", resa esecutiva dal C.R.C. in seduta del 6 febbraio 1990;

CONSIDERATA la necessità di integrare la predetta deliberazione circa la modalità di riscossione e di garanzia degli oneri in parola;

VISTI:
- l'art. 47 della Legge 457/78 e successive modificazioni;
- gli artt. 3,5,6,10 e 11 della Legge n. 10/77;
- l'art. 3 della Legge 28 febbraio 1985 n: 47;
- l'art. 3 e 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 60
- i pareri di cui all'art. 53 della Legge n° 142/90, inseriti nel presente atto;

all'unanimità di voti favorevole e palesi resi nelle forme di Legge:

DELIBERA

1) di rideterminare in sostituzione della deliberazione consiliare n. 205 del 4 dicembre 1989 circa le seguenti modalità di pagamento dei contributi dovuti ex artt. 5 e 6 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo i disposti dell'art. 11 -secondo comma - della medesima Legge n. 10/1977 e art. 3 punto VI della Legge Regionale n. 60/1977:

   a) il pagamento del contributo dovuto ex art. 6 deve avvenire per il 70% entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio della concessione edilizia all'interessato, e per il restante 30%, su ISTANZA DEL CONCESSIONARIO, mediante 1 rata della durata di DODICI MESI con decorrenza dalla data di notifica dell'avviso di rilascio della concessione edilizia e subordinatamente alla presentazione di garanzie reali o personali, come stabilito nel prosieguo della presente deliberazione;

      Il termine ultimo di pagamento non potrà essere superiore all'ultimazione dei lavori, nonchè alla data di richiesta della licenza di abitabilità o agibilità per la quale dovrà essere assolto tutto l'onere dovuto.

      Il deposito cauzionale, o la polizza fidejussoria

sostitutiva, deve essere costituito a favore del Comune di Arcore prima del rilascio delle concessione edilizia la quale non deve essere rilasciata in assenza di tale adempimento.

2) L'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni sancite dall'art. 3 della L.R. n. 60/77:

2.1 che la rateizzazione degli oneri comporta comunque il versamento degli interessi legali sulle quote dilazionate;

2.2 che alla scadenza della rata, qualora la Regione, in sede di aggiornamento delle tabelle di determinazione di costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di smaltimento rifiuti, abbia deliberato l'aumento dei costi base predetti, oppure l'Ente, con propria deliberazione, procede all'aggiornamento degli oneri ai sensi di Legge, la quota di rateo in corso dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;

2.3 che il mancato versamento, nei termini di Legge, del contributo di concessione di cui agli artt. 3,5,6 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta, ai sensi dell'art. 3 della legge 47/1985, le seguenti sanzioni:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi CENTOVENTI giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi SESSANTA giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100%, quando il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi SESSANTA giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano

Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui sopra ai applicano ai ritardi nei pagamenti della rata.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito a mezzo di ingiunzione emessa dal Finzionario incaricato a norma dell' articolo 2 e segg. del T.U. relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (art. 16 Legge n° 47/85);

3) DI DEMANDARE:

a) al Tesoriere Comunale l'obbligo della riscossione delle sanzioni, nelle modalità predette all'effettuarsi del versamento con ritardo rispetto alla prevista scadenza;

b) al competente Ufficio del Settore Tecnico, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario addetto alla riscossione, la verifica dei pagamento degli oneri e di eventuali sanzioni in caso di rateazione ed in particolare, all'atto del rilascio dell'abitabilità e/o agibilità, di disporre lo svincolo della cauzione prestata, dopo le opportune verifiche di regolarità, secondo le modalità di seguito illustrate.

4) DI DETERMINARE la costituzione delle cauzioni a garanzia del pagamento degli oneri in parola secondo le seguenti modalità:

4.1 Costituzione di cauzione a garanzia del pagamento dei contributi di concessione edilizia di cui alla Legge 28.1.1977, n. 10

Ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, la costituzione di garanzia a mezzo cauzione o fidejussione a favore degli Enti Pubblici, deve prestarsi con le seguenti modalità:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, compreso deposito in NUMERARIO, vincolato a favore del Comune sino alla scadenza della rata dovuta.

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; (Istituti di Credito di Diritto Pubblico, Banche di interesse Nazionale Aziende di Credito ordinario aventi un patrimonio -capitale versato a riserve - non inferiore a £. 300.000.000.=, Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di Prima categoria, Banche Popolare aventi un patrimonio non inferiore a £. 100.000.000.=, nonchè, come precisato nella Circolare Ministero LL.PP. del 25 gennaio 1983, n.55/U.L., dalle Casse Rurali ed Artigiane indipendentemente dall'entità del loro patrimonio;

4.2 Durata deposito cauzionale e modalità di costituzione.

Le cauzioni o le fidejussioni prestate a garanzia degli oneri di cui al presente provvedimento devono rispettare i tempi di durata e le caratteristiche di

seguito riportate:

1) la cauzione in numerario può essere prestata a mezzo deposito bancario, vincolato a favore del Comune da effettuarsi presso il Tesoriere Comunale. La scadenza della cauzione dovrà essere due mesi dopo la data di pagamento della rata dovuta.

2) Il deposito cauzionale può essere effettuato in titolo di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. I titoli dovranno avere una validità non inferiore al periodo di cui al precedente punto 1) e dovranno essere depositati presso il Tesoriere Comunale.

   In caso di sorteggio o di rimborso del titolo prestato a garanzia, la somma ricavata dovrà essere reinvestita a cura del Tesoriere e su indicazione del garante, in titolo di uguale natura.

   Qualora, durante il periodo di rateazione, il Comune rilevasse che i titolo prestati a garanzia fossero quotati in Borsa per un valore complessivo inferiore alla garanzia prestata, il deposito dovrà essere adeguato.

3) I depositi cauzionali costituiti con polizza fidejussoria bancaria dovranno garantire il Comune, circa l'assolvimento del pagamento degli oneri in parola, recependo nella polizza o in appendice integrativa, lo schema prodotto in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) o B)

   La polizza fidejussoria bancaria dovrà necessariamente avere una scadenza non inferiore al periodo di cui al punto 1) comunque fino a che il Comune non ne disporrà lo svincolo. La polizza dovrà garantire l'entità del debito, comprensivo degli interessi previsti per legge, nonchè delle eventuali sanzioni, previste dall'art. 3 della Legge 47/85 e richiamate nel presente atto deliberativo, in caso di omesso o ritardato pagamento.

4) In presenza di esecuzione diretta di opere di urbanizzazione da parte del concessionario, a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti, la polizza fidejussoria bancaria prestata dovrà oltre alle clausole generali predette, garantire l'importo delle opere previste sulla base della valutazione concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale e recepita in apposita deliberazione e/o convenzione.
   In tal caso l'importo garantito dovrà

intendersi "INDICIZZATO", con riferimento ai parametri annuali pubblicati dall'ISTAT, relativi alla categoria di opere presa in considerazione, con precisa clausola iscritta nella polizza fidejussoria.

4.3 Svincolo del deposito cauzionale

Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti con contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

Per quanto riguarda in specifico le fidejussioni bancarie relativamente alla validità del titolo anche dopo la scadenza ai sensi dell'art. 1957 del C.C. - I° e II° comma valgono le disposizioni espressamente contenute nell'allegato A) o B).

ALLEGATO "A" – DELIBERAZIONE DEL ..... N°..... DEL.....

Clausole obbligatorie da recepire nella fidejussione prestata a garanzia a favore del Comune di Arcore.

La presente fidejussione è rilasciata a garanzia del pagamento rateale dei contributi di concessione edilizia.

Con essa viene garantita la somma di lire....., così composta:

£..... quale rata residuale

£..... quale quota di interesse legale pertinente la rata residuale calcolata a fare data dalla data di notifica dell'avviso di rilascio di concessione edilizia.

£..... quale quota sanzionatoria, pari al 20% della rata residuale maggiorata dei relativi interessi legali, di cui all'art. 3 della Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente fidejussione indipendentemente dai premi e costi per la produzione della garanzia, ha validità sino ai due mesi successivi il termine ultimo di dodici mesi successivi la data di notifica dell'avviso di rilascio di concessione edilizia; in relazione a tale ultimo punto il fidejussore prende atto con la sottoscrizione della presente della ininfluenza del disposto dell'Art. 1957 del C.C. – I° e II° comma – ovvero della necessità di presentazione delle istanze da parte dell'Ente garantito contro il debitore entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del titolo, valendo nella fattispecie in modo vincolante ed esclusivo l'atto di svincolo per la scadenza dell'atto prestato.
Il fidejussore dichiara di accettare espressamente la norma contenuta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il fidejussore prende atto che il mancato pagamento della rata residuale maggiorata del relativo interesse legale entro la scadenza del termine dei dodici mesi previsti, comporterà l'impugnazione della presente fidjussione da parte del Comune debitore per l'incameramento della somma complessiva ivi garantita.

Il fidejussore in dipendenza della impugnazione della presente fidejussione, si impegna e si obbliga a pagare, su semplice richiesta scritta da parte del Comune, nonostante ogni e qualsiasi obiezione del contraente o avente causa, la somma complessiva garantita.

ALLEGATO "B" - DELIBERA DE..... N°..... DEL.....

AL COMUNE DI
ARCORE (Mi)

OGGETTO: Fidejussione .....

La presente fidejussione è rilasciata a favore del Comune di Arcore quale garanzia per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria e/o secondaria) sino alla concorrenza della somma complessiva di lire.....
.....
per conto del.....
.....
.....
.....
.....
così come previsto dalla convenzione urbanistica da stipularsi fra il Comune di Arcore e .....
.....
relativa al Piano.....
di cui alla Delibera del C.C. n°..... del .....

La presente fidejussione indipendentemente dalla scadenza dei premi e costi per la produzione della garanzia, ha validità sino al rilascio del certificato liberatorio rilasciato dal Comune di Arcore per lo svincolo della stessa.

In relazione a tale ultimo punto il fidejussore prende atto, con la sottoscrizione della presente, della ininfluenza del disposto dell'Art. 1957 del C.C. 1° e 2° comma - ovvero della necessita di presentazione delle istanze da parte dell'Ente garantito contro il debitore entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del titolo, valendo nella fattispecie in modo vincolante ed esclusivo la liberatoria per la scadenza dell'atto prestato.

Il fidejussore dichiara di accettare espressamente la norma sopra contenuta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il fidejussore si impegna e si rende obbligato a pagare, a semplice richiesta scritta del Comune di Arcore, senza obbligo di costituzione di mora, nonostante ogni e qualsiasi obiezione del contraente, garantito o eventualmente di terzi, quanto venisse richiesto beninteso sino alla somma massima garantita di £.....

COMUNE di ARCORE
Provincia di Milano

PARERI IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
(Art. 53 legge n. 142 del 8.6.1990)

OGGETTO: MODALITA' DI RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N° 10 E COSTITUZIONE DI GARANZIE CAUZIONALI

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica

PREMESSA: Trattasi di rideterminare in modifica la deliberazione consiliare n. 205 del 4 dicembre 1989 circa le modalità di pagamento dei contributi dovuti ed artt. 5 e 6 Legge 28 gennaio 1977, n° 10, secondo i disposti dell'art. 11 – secondo comma della medesima Legge n. 10/77 e art. 3 punto VI della Legge Regionale n. 60/1977.

PARERE DEL RESPONSABILE
Viste le premesse sopra riportate, ritenuta necessaria la proposta di cui trattasi, il sottoscritto esprime il seguente parere

la deliberazione è ammissibile

ARCORE, 28 gennaio 1999.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Arch. Ornella Conborni)

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - EDILIZIA RES. PUBBLICA - ECOLOGIA
COMUNE DI ARCORE
UFFICIO TECNICO

IL SINDACO
. f.to Nava Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. dell'Olio Giacomo

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:
La presente deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12 FEB.1999 e vi rimarra' affissa per 15 gg. consecutivi.

ARCORE, 12 FEB.1999

Effettuata comunicazione ai capi-gruppo ex art. 45 legge 142/90 in data

12 FEB.1999

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. dell'Olio Giacomo

CONTROLLO/ESECUTIVITA':
La presente deliberazione e' stata pubblicata per il periodo sopradetto con/senza opposizioni.

( ) esecutiva ex art. 46 legge 142/90 (SOGGETTA A CONTROLLO)

(X) esecutiva ex art. 47 legge 142/90 (NON SOGGETTA A CONTROLLO) 23.2.99

ARCORE, 25 FEB. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. dell'Olio Giacomo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DOPO L'ESECUTIVITA'

ARCORE, 25 FEB. 1999

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Manuela Galbiati)

COPIA CONFORME:
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, prima dell'esecutivit{
Arcore,

12 FEB.1999

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Lorenzo Bonalume)